

STATUTO

TEKNOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PONTECORVO FR VIA BENEDETTO
CROCE SNC

Numero REA: FR - 315110

Codice fiscale: 03222330601

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione "TEKNOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Articolo 2 - NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa, per quanto non previsto nel presente statuto si applicano:

- le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381 in materia di cooperative sociali, e, in quanto compatibili, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e sue modifiche ed integrazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori ed il d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative;
- le norme previste dal codice civile e dalle altre leggi speciali sulle cooperative e le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 3 - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Pontecorvo.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta).

Articolo 5 - SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritta, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori

condizioni economiche, sociali e professionali e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate mediante lo svolgimento di attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai sensi dell'art. 2514:

a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa svolge la propria attività caratteristica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività – in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Articolo 6 - OGGETTO

La società cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991, lo svolgimento delle seguenti attività:

- installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione

di impianti ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i;

- lavori e manutenzioni riguardanti i settori della falegnameria, elettricità, idrotermica, idraulica, muratura, verniciatura e qualsiasi altra attività lavorativa connessa alle precedenti;
- lavori di edilizia civile ed industriale, comprese le opere di rifinitura, tinteggiatura e posa in opera di materiale isolante e coibentante;
- lavori di realizzazione e manutenzione di strade, piazzali e simili;
- movimento terra, escavazioni, trivellazioni, sbancamenti, demolizioni;
- gestione di punti vendita per commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti alimentari e non che costituiscono assortimento tipico di supermercato e/o ipermercato;
- distribuzione di carburante per autotrazione;
- concessionaria di autoveicoli nuovi e usati;
- servizi di pulizia civile ed industriale;
- manutenzione di verde pubblico o privato.

La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La società per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, locali e dell'Unione Europea. Potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali ed altri organismi economici e sindacali che si pongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, a soli fini indicativi:

- a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società, consorzi, ed altri enti economici e non, comprese le associazioni riconosciute e non, aventi scopi analoghi, affini o comunque connessi all'oggetto sociale, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- b) potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e

qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; c) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ammessi da almeno tre mesi in regola con i versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuare esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' però tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, l'esercizio del credito e l'intermediazione.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre emettere titoli di debito ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Sociale.

Articolo 7 - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che l'Organo Amministrativo coglie ed assume nei confronti del mercato.

Articolo 8 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale

la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori:

a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;

b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

d) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 legge n. 381/1991

e) nel caso in cui la cooperativa abbia almeno nove soci, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto – ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 – il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui al presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa, salva espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo stesso.

Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o un'esperienza imprenditoriale) di almeno due anni, nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno tre anni. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche soggetti i cui interessi siano coerenti con l'attività della cooperativa.

Articolo 8-bis - CATEGORIA SPECIALE DEI SOCI COOPERATORI

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 8) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a. alla loro formazione professionale;
- b. al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; l'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea ed il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non può, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa ma al termine di un periodo non superiore a cinque anni dalla loro ammissione i nuovi soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dagli art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria

speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quella individuate dall'art. 15 del presente statuto;

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione ai diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intende essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo specificando:

a) se persona fisica: il cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale; se soggetto diverso da persona fisica: la denominazione o ragione sociale, lo stato di costituzione, la sede, il numero di codice fiscale, l'eventuale deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

b) i motivi della richiesta;

c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10 (dieci). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non potrà essere superiore ai limiti di legge.

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

e) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e dei regolamenti della cooperativa dei quali deve dichiarare di aver preso visione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, delibera sulla domanda di ammissione entro trenta giorni e stabilisce i termini e le modalità per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro venti giorni dalla deliberazione e annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti nella delibera di ammissione, nonché abbia provveduto a versare l'intero sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, e la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'Organo Amministrativo.

Se detti versamenti non vengono eseguiti entro un mese dalla comunicazione al socio, la deliberazione di ammissione diventerà inefficace.

Il socio può rinnovare la domanda di ammissione, purché sia accompagnata dal versamento contestuale del sovrapprezzo e dell'importo della quota sottoscritta. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata e produrrà effetti nei confronti della società dalla data dell'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione potranno chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea nella prima adunanza utile. L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 10 - DIRITTI DEI SOCI

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione

sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 11 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, e la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'Organo Amministrativo.

Il socio é inoltre tenuto alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa.

I soci cooperatori in particolare:

a) partecipano alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a

seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo della totalità dei soci.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, cod. civ..

Ciascun socio è inoltre obbligato a partecipare alle spese per la gestione della cooperativa nella misura che sarà determinata annualmente dall'Organo Amministrativo, in proporzione alla propria quota di partecipazione alla cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare con lettera raccomandata ogni variazione del suo domicilio. L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Articolo 12 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società nè possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata o posta elettronica certificate (P.E.C.), indicando il nome, la residenza e tutte le generalità e i requisiti personali dell'aspirante acquirente persona fisica,

o, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale, la sede, lo stato di costituzione, il codice fiscale, nonchè, in ogni caso, il prezzo convenuto per la cessione.

Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 13 - ACQUISTO DI PROPRIE QUOTE

L'Organo Amministrativo può acquistare o rimborsare quote della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 14 - RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - l'impossibilità del socio di partecipare al raggiungimento dell'oggetto sociale
- c - il trasferimento della residenza del socio lontano dalla zona dove si esplica l'attività sociale, tanto che in seguito a tale trasferimento non possa più effettivamente collaborare all'attuazione degli scopi sociali.
- d - la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro:
 - 1. subordinato: in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 15, punto 3, lett. a., n. 5
 - 2. diverso da quello subordinato: in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

In nessun caso è ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la società e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa società ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono dare comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Salvi i casi in cui é diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso é stato comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 15 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, ed il particolare dall'art. 2533 c.c., nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato: 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa; 2. per mutuo consenso; 3. per dimissioni, anche in periodo di prova; 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 - b. diverso da quello subordinato: 1. per mutuo consenso; 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore; 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore; 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
- 4) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 5) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni;

8) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

9) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 3), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Articolo 16 - MORTE DEL SOCIO

Salvo che la legge disponga altrimenti in modo inderogabile gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanze, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 17 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale

credito liquido, deve essere eseguito entro 180

(centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi o gli eredi del socio defunto avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, nei limiti previsti dalla legge, ed in particolare dall'art. 2514 c.c. e 2545 quinquies c.c.

La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove prevista da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore di soci receduti od esclusi e degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

Per la quota assegnata al socio ex art. 2545 sexies cod. civ. la liquidazione della quota può essere corrisposta, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 - SOCI VOLONTARI

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore né superiore al limite minimo e massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 11; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 15, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Art. 19 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 50 (cinquanta).

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve

essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di enumerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, cod. civ..

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del presente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Articolo 20 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Articolo 21 - TITOLI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito privi di diritti amministrativi da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 cod. civ. e dell'art. 111 octies delle disp. att. trans. cod. civ..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2541 cod. civ., in quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.

Articolo 22 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge né inferiore al limite minimo previsto dai precedenti articoli;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO. RISTORNI

L'esercizio sociale termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse attività mutualistiche.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione e sull'amministrazione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione e nell'amministrazione della società per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle

deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione e sull'amministrazione.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, predisposto dagli amministratori e approvato dall'assemblea.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 cod. civ.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno,

nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota alla rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

e) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, e comunque entro i limiti di legge, nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

f) una eventuale quota alle altre riserve statutarie e volontarie;

g) una eventuale quota alle eventuali riserve straordinarie.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Articolo 24 - ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei soci:

1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili nonché del bilancio sociale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, d.lgs. 112/2017;

2) nomina e revoca degli amministratori;

3) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'organo di controllo o di un revisore;

4) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.;

5) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

6) modificazioni dell'atto costitutivo;

7) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) mediante deliberazione assembleare, con i quozienti di cui all'art. 27 dei presenti patti sociali;

b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci, purché

dal documento sottoscritto dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà inviare a ogni socio e all'organo di controllo se nominato comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), contenente la proposta di decisione e l'invito a esprimere il proprio voto per iscritto, entro un determinato termine dal ricevimento della proposta, indicato nella stessa; salvo che la legge disponga altrimenti in modo inderogabile la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci; in tal caso l'organo amministrativo comunicherà la decisione a tutti i soci e all'organo di controllo se nominato e la trascriverà senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società;

c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; a tal fine, l'organo amministrativo dovrà inviare a ogni socio all'organo di controllo se nominato comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), contenente l'oggetto della decisione e l'invito a esprimere il proprio consenso per iscritto, entro un determinato termine indicato nella stessa; salvo che la legge disponga altrimenti in modo inderogabile la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto della maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci; in tal caso l'organo amministrativo comunicherà la decisione a tutti i soci e all'organo di controllo se nominato e la trascriverà senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo. La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui alle precedenti lettere b) e c), se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 del presente statuto se socio sovventore oppure dall'art. 25 del presentestatuto se socio cooperatore persona giuridica.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, cod. civ., devono essere adottate con deliberazione assembleare:

- * le decisioni riguardanti la modificazione dell'atto costitutivo;
- * le decisioni riguardanti il compimento di operazioni che

comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;

- * la decisione di scioglimento anticipato della società;
- * la decisione di nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori;
- * la decisione di revoca dello stato di liquidazione,

oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. L'assemblea è convocata dagli amministratori con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio o indirizzo di posta elettronica (P.E.C.) risultante dal Libro Soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dai presenti patti sociali in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato

conto nel verbale.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

Articolo 25 - ASSEMBLEA - INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.

Il socio appartenente alla categoria speciale di cui all'art. 8 bis del presente statuto ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio.

Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le quote, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale.

Articolo 26 - ASSEMBLEA - RAPPRESENTANZA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci appartenenti alla medesima categoria di soci cooperatore o sovventore.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale di cui all'art. 8 bis del presente statuto non può rappresentare altri soci.

Articolo 27 - ASSEMBLEA - QUORUM

Salvo che la legge disponga altrimenti in modo inderogabile, l'assemblea:

- in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti;
- in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti;
- sia in prima sia in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci per le deliberazioni concernenti: a) le modificazioni del presente Statuto; b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; c) lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e la determinazione delle modalità di svolgimento della liquidazione; d) l'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 c.c.
- sia in prima sia in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci per l'introduzione e la soppressione della clausola compromissoria; in tal caso i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione; in tali casi, l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 28 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre, cinque o sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Possono essere nominati amministratori anche non soci; in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In ogni caso, non possono essere nominati come amministratori, e se nominati decadono dalla carica, coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della società.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea può attribuire loro un compenso e può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la cessazione della carica e può deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza e vice presidenza sia attribuita a uno degli amministratori all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega e fatte salve le materie previste dall'articolo 2381 del c.c. ed i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

Ogni centoottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche fuori dal comune dove ha sede la società, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario il presidente o ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica, e l'organo di controllo, ove nominato e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in

tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Salvo gli inderogabili limiti di legge le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dal presente statuto.

Articolo 29- ORGANO AMMINISTRATIVO - POTERI E RAPPRESENTANZA

Tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le decisioni riservate dalla legge o dal presente Statuto ai soci, spettano:

- 1) al Consiglio di Amministrazione;
- 2) agli amministratori delegati nei limiti della delega.

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- agli amministratori delegati nei limiti della delega.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione e ciascun amministratore delegato nei limiti della delega, sono autorizzati a nominare institori nonchè procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 30 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i soci lo ritengano opportuno, o la sua istituzione sia obbligatoria per legge, l'assemblea dei soci provvede a sua scelta a nominare un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo la scelta effettuata di volta in volta con decisione dell' assemblea e ad esso è affidata la revisione legale dei conti, salvo differente decisione dei soci con cui la funzione della revisione legale dei conti è affidata separatamente ad un revisore iscritto nell'apposito registro. Nel caso in cui venga nominato un organo di controllo collegiale lo stesso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Qualora sia nominato un organo di controllo a cui è affidata anche la revisione legale dei conti, i suoi componenti, o l'unico componente in caso di organo monocratico, devono essere iscritti nell'apposito registro.

In caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, per il suo funzionamento si applicano le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

In alternativa all'organo di controllo l'assemblea può nominare un revisore, che deve essere iscritto nell'apposito registro.

Articolo 31 - REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo può elaborare appositi regolamenti che devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati.

Articolo 33 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, incluse le convocazioni, ove non diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto, possono essere effettuate alternativamente:

- mediante lettera raccomandata spedita nel domicilio risultante dal libro dei soci;
- mediante lettera consegnata a mano e firmata per ricevuta;
- mediante posta elettronica certificata, solo a coloro che abbiano volontariamente comunicato il relativo indirizzo alla

società mediante lettera raccomandata a.r..

Articolo 34 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro unico da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove la cooperativa ha sede, su istanza della parte più diligente.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su
supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. 82/2005,
che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Pratica esente da bollo ai sensi di legge.
Pontecorvo, li giovedì, 07 marzo 2024